



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023/2025

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **febbraio** alle ore **otto** e minuti **quarantacinque**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Si
2. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Si
3. PIPINO Alessandra - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il **Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il Segretario Livio SIGOT

La seduta si svolge con la partecipazione di tutti in presenza in Municipio..

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (G.U. - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018);

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 371.483,31 (spesa personale triennio 2011/2013) e che tale valore rappresenta il "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile";

VISTA la relazione della Giunta Comunale allegata al Rendiconto dalla quale si desume che la spesa 2021 (ultimo rendiconto approvato) del personale in servizio, calcolata ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, è stata pari a € 311.728,21;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011, il quale ha introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2012, di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione G.C. n. 21 del 04/03/2021 con la quale si è approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023;

Si è dato atto che all'interno di questo Ente non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

PRESO ATTO che:

– l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

– a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

– l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

-il citato art. 3, comma 5, quarto periodo, del DL n. 90/2014 prevede che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite la triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

VISTO:

- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto ministeriale;

- il DPCM del 17 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 in data 27/4/2020), attuativo – a decorrere dal 20.04.2020 - delle disposizioni previste dall'art.33, comma 2, del D.L.34/2019, che stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario della spesa di personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente;

TENUTO CONTO che ai sensi di tale decreto 34/2019 i comuni sono stati suddivisi per fasce demografiche (art. 2), ai fini dell'individuazione per ciascuna fascia di un valore soglia, calcolato percentualmente in rapporto ai parametri finanziari individuati dalla nuova disciplina normativa, per evidenziarne le capacità di assunzione massime (art. 4), nonché l'incremento percentuale massimo della spesa di personale annuale consentito a ciascun Ente (art. 5 del DM 17.03.2020), nel rispetto della soglia massima fissata in rapporto alla popolazione;

CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM 17.03.2020: "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

RILEVATO CHE per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2021 e per il FCDE il bilancio di previsione 2022/2024 dato assestato;

DATO ATTO CHE il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna 55/2020);

DATO ATTO che:

- questo Ente, in base all'ultimo rendiconto approvato per l'anno 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28/04/2022), ha registrato un rapporto tra spese di personale (€ 311.728,21) - ed entrate correnti al netto del F.C.D.E. (€ 1.134.168,38) pari al 27,47%
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente (n. 1562 abitanti), la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- il Comune, come classificato per fascia demografica, si colloca nella prima fascia in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta inferiore alla prima soglia conseguentemente può incrementare la spesa di ulteriori € 12.770,15;

RILEVATO CHE:

- in data 05/05/2022 è stato assunto un nuovo dipendente P.T. 69,44% cat. C1 in sostituzione del dipendente cat. C5 cessato il 15/03/2022 area amministrativa;
- in data 01/07/2022 è stato assunto un nuovo dipendente T.P. 100% cat. C1 area polizia locale.

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2023/2025 in seguito alle assunzioni effettuate ed alle cessazioni avvenute nell'anno 2022 dando atto che nella programmazione e nel bilancio 2023 si è deciso di trasformare il tempo di lavoro del dipendente P.T. cat. C1 area amministrativa (protocollo, anagrafe, servizi scolastici, rapporti con le associazioni), da P.T. al 69,44% al 100% dall'01/04/2023 beneficiando dell'incremento di spesa di € 12.770,15 risultante dalla percentuale del 27,47% determinata dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore alla prima soglia come dettagliato in un precedente paragrafo.

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno nel 2015 ed il pareggio di bilancio negli anni successivi;

RICHIAMATA altresì la legge n. 145/2018 in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, senza ulteriori vincoli di finanza pubblica;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RILEVATO che, questo Ente è in regola col rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 avendo meno di 15 dipendenti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 27/06/2001;

RICHIAMATO altresì il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituirà aggiornamento allegato in sede di bilancio e del D.U.P. 2023/2025 in prossima approvazione;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VERIFICATO, in seguito all'approvazione del rendiconto di gestione 2021, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale

DATO ATTO che la presente proposta:

- viene inviata alle OO.SS. per l'informazione prevista all'art. 4 del CCNL 21/5/2018 del comparto funzioni locali;
- è stata trasmessa all'Organo di revisione dell'ente per il relativo parere da rendere ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;
- è corredata dai seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000: di regolarità tecnica espresso dal responsabile servizio amm.vo; di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata del seguente parere:

- Organo di Revisione economico e finanziario in data 01/02/2023: parere favorevole;

con voti unanimi palesi

DELIBERA

1) di CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed anche ai fini della motivazione;

2) di DARE ATTO che all'interno di questo Ente non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come attestato dai vari responsabili della struttura organizzativa dell'ente;

3) DI DARE ATTO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04/03/2021 è stato approvato – per il triennio 2021/2023 - il Piano delle azioni positive;

4) di APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, dando atto che:

a. la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 371.483,31 (spesa personale triennio 2011/2013) e che tale valore rappresenta il "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile".

b. la spesa di personale dell'anno 2021 calcolata ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006 è stata di €. 311.728,21;

c. nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025 non vengono previste nuove assunzioni ma si è deciso di trasformare il tempo di lavoro del dipendente P.T. cat. C1 area amministrativa (protocollo, anagrafe, servizi scolastici, rapporti con le associazioni), da P.T. al 69,44% al 100% dall'01/04/2023 beneficiando dell'incremento di spesa di € 12.770,15 risultante dalla percentuale del 27,47% (prima fascia) determinata dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore alla prima soglia come dettagliato in premessa;

5) di PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6) di TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del

D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

7) di INVIARE copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO. SS;

8) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con voto unanime palese.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
